

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Preambolo

Il presente atto costituisce il Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Università, e tiene conto delle indicazioni contenute nell'atto d'Indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli, del 14 Maggio 2018.

PARTE 1 – PRINCIPI ETICI GENERALI DI ATENEO

Art. 1 – Finalità e principi

1. Il presente Codice ha lo scopo di disciplinare le relazioni interne ed esterne prevedendo norme di comportamento per tutti gli appartenenti alla comunità universitaria e per tutti coloro che instaurano rapporti di collaborazione e/o di consulenza, anche temporanei, con l'Ateneo.
2. L'Università fa propri i valori contenuti nel Trattato dell'Unione europea e nella Costituzione italiana, in particolare quelli che sono alla base dello sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e della libertà di insegnamento, i quali implicano il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e delle diversità culturali e individuali, la valorizzazione del merito, la trasparenza, la correttezza, l'imparzialità e l'onesta intellettuale.
3. I principi e le disposizioni contenuti nel presente Codice devono ispirare il corretto comportamento di tutti i componenti della comunità universitaria. A tal fine l'Università si assume come valori fondamentali l'invulnerabilità e la dignità della persona e si impegna a creare condizioni lavorative e di studio che non ostacolino lo sviluppo della personalità individuale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. I principi definiti nel presente Codice sono applicabili a tutta la comunità universitaria, così individuata:
 - a. personale docente, professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, professori straordinari e docenti a contratto;
 - b. personale tecnico amministrativo;
 - c. tutor universitari;
 - d. studenti dei Corsi di Studio, dei Corsi professionalizzanti e dei Master Universitari, dalla data d'iscrizione e fino alla conclusione degli studi;
 - e. componenti degli Organi Accademici e degli Organismi Collegiali dell'Ateneo, ivi compresi quelli preposti alla verifica e al controllo, secondo quanto definito nello Statuto;
 - f. collaboratori e consulenti.

PARTE 2 – TUTELA DELLE PERSONE E DELL'ISTITUZIONE

Art. 3 – Rifiuto di ogni forma di discriminazione, tutela e promozione delle pari opportunità e rifiuto di favoritismi e nepotismo

1. L'Università si impegna a riconoscere a tutte le componenti della comunità universitaria le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità. Respinge e condanna ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, in ragione di motivi quali: appartenenza politica o religiosa, condizioni sociali, livello di abilità, condizioni personali e di salute, gravidanza, aspetto fisico e

colore della pelle, lingua, sesso, orientamento sessuale o identità di genere, origini etniche, cittadinanza, età, ruolo occupato in ambito universitario o extra-universitario, nonché di qualunque altro motivo, qui non previsto, che possa ragionevolmente essere considerato come discriminatorio.

2. Ciascun componente della comunità universitaria si adopera per prevenire e contrastare l'insorgere di ogni comportamento discriminatorio o vessatorio, nonché ogni altra forma di pregiudizio sociale, molestia o fastidio, supremazia o superiorità morale nei confronti di un qualunque componente della comunità universitaria, allo scopo di salvaguardare le condizioni di lavoro, la dignità, la salute e la professionalità. In particolare, l'Università favorisce le iniziative intese a proteggere le diversità individuali e culturali e le persone svantaggiate.

3. L'Università rigetta ogni forma di favoritismo e nepotismo, contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con i principi di onestà, imparzialità, integrità, trasparenza e rispetto dei meriti individuali.

4. Il principio di non discriminazione non osta all'adozione o al mantenimento di misure intese a compensare i pregiudizi patiti in conseguenza di eventuali violazioni del presente Codice.

Art. 4 – Abusi e molestie sessuali

1. L'Università non consente e non tollera alcun comportamento che si traduca in abusi o molestie di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana.

2. Costituiscono abuso e molestia sessuale i comportamenti non desiderati, sconvenienti e non graditi a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini o delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti sgraditi di tipo fisico, verbale o non verbale, le richieste di favori sessuali e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità della persona. In considerazione del ruolo formativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi e le molestie sessuali da parte dei docenti, dei ricercatori o del personale tecnico amministrativo nei confronti degli studenti.

3. L'Università rifiuta ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie, assicurando la piena protezione della vittima.

Art. 5 – Abuso del proprio ruolo

1. A nessun componente della comunità universitaria è consentito avvalersi della autorevolezza della propria posizione gerarchica, accademica o organizzativa nell'ambito universitario per trarre vantaggi diretti e/o indiretti nelle relazioni interne ed esterne o indurre altri componenti ad eseguire prestazioni e servizi che non rientrano nelle rispettive competenze istituzionali.

2. Costituiscono abuso i comportamenti che, seppure non illegittimi e non espressamente vietati dalla legge, siano comunque in contrasto con i principi del presente Codice e con le norme e i regolamenti dell'Università.

PARTE 3 – LIBERTÀ ACCADEMICA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 6 – Libertà e autonomia accademica e scientifica

1. La libertà accademica e scientifica e l'autonomia individuale costituiscono presupposto ineludibile per garantire elevata qualità ed eccellenza nello svolgimento dell'attività di insegnamento e della ricerca. Agli appartenenti alla comunità accademica è garantita l'autonomia

della ricerca scientifica e la libertà dell'insegnamento come valori fondamentali per la creazione e la diffusione della conoscenza.

2. Nell'esercizio delle attività di insegnamento e della ricerca i docenti e i ricercatori dell'Università devono operare in modo trasparente e responsabile e devono, altresì, ispirare il loro comportamento a principi di rispetto e collaborazione nei confronti delle decisioni di carattere organizzativo adottate dalle autorità accademiche al fine di migliorare l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza della amministrazione universitaria.

Art. 7 – Proprietà intellettuale e industriale

1. I risultati della ricerca scientifica, in quanto patrimonio della collettività, devono essere diffusi ampiamente per favorire lo sviluppo sociale e il benessere della società civile, nel rispetto delle regole giuridiche e morali in materia di proprietà intellettuale e industriale.

2. Allo scopo di garantire e valorizzare il merito individuale, l'Università condanna ogni forma di frode e plagio inteso come appropriazione di parole, di ricerche o di scoperte altrui, anche se parziale, indiretta o dovuta a semplice negligenza, senza la citazione delle fonti.

3. Le iniziative accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente non possono essere divulgate senza l'indicazione degli apporti individuali di coloro che hanno contribuito a conseguirli.

PARTE 4 – RISERVATEZZA, INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSE

Art. 8 – Tutela della riservatezza

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti a utilizzare le informazioni concernenti le attività universitarie nell'ambito del ruolo ricoperto e nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela della riservatezza, evitando la divulgazione di informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di obbligo di trasparenza.

Art. 9 – Conflitto di interessi

1. I membri della comunità universitaria non possono compiere azioni e/o esercitare attività che si pongano in contrasto con gli interessi, non solo economici, dell'Università, se non espressamente autorizzati.

Art. 10 – Uso del nome e rispetto della reputazione dell'Ateneo

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare e tutelare il buon nome e la reputazione dell'Università e ad astenersi da comportamenti o dalla pubblicazione di immagini o foto in qualsiasi luogo o ambito, con particolare riferimento ai social network, che possano ledere l'immagine e/o la reputazione.

2. L'uso del logo e l'impiego del nome dell'Ateneo può avvenire esclusivamente previa autorizzazione espressa degli organi di governo dello stesso.

PARTE 5 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 11 – Doveri dei docenti e ricercatori

1. I docenti e i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività di ricerca, docenza, di servizio e di terza missione in modo diligente, rispettando regole e scadenze stabilite dall'Ateneo anche a garanzia

della qualità e dell'efficienza dei servizi erogati. Essi si rendono disponibili al confronto con gli studenti, in particolar modo per ogni opportuno chiarimento in merito alla didattica e alle valutazioni espresse nelle prove di verifica.

Art. 12 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti dell'Università sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio nell'Ateneo.

Art. 13 – Responsabilità nella ricerca

1. Il personale docente e ricercatore è tenuto all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca e insegnamento e rispettando le linee di ricerca stabilite dall'Ateneo. Partecipa alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'attività di ricerca certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici.

PARTE 6 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SANZIONI

Art. 14 – Osservanza del codice etico e sanzioni

1. L'Università favorisce la diffusione e la conoscenza del presente Codice e ne richiede il pieno rispetto da parte di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria, di cui al precedente art. 2.

2. La mancata osservanza dei principi contenuti nel presente Codice espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni, nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, nonché dei pertinenti regolamenti universitari.

3. La vigilanza dell'applicazione e dell'osservanza del Codice è demandata ad una Commissione etica composta da tre componenti, anche esterni, di elevata qualificazione professionale e specchiata reputazione.

4. I membri della comunità universitaria sono tenuti a segnalare le presunte violazioni del codice etico da parte di qualsiasi soggetto appartenente alla stessa comunità.

5. La Commissione provvede ai necessari accertamenti con la massima riservatezza, sentiti l'autore della segnalazione e le persone potenzialmente coinvolte nella vicenda, acquisendo la relativa documentazione.

6. Al termine dell'istruttoria la Commissione, nel caso in cui non rilevi alcuna violazione del Codice, archivia la pratica; nel caso in cui sussista una trasgressione, la Commissione favorisce la risoluzione amichevole della controversia; ove tale soluzione non sia possibile, trasmette gli atti al Rettore, per le violazioni sostenute dal personale docente e ricercatore e dagli studenti, e al Direttore Amministrativo, per quelle effettuate dal personale tecnico-amministrativo e dai tutor; nei casi più gravi il richiamo è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.

Art. 15– Modifiche

1. Le modifiche al presente Codice sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, su conforme parere del Senato Accademico.



Art. 16– Divulgazione del codice etico ed entrata in vigore

1. Il presente Codice viene pubblicato sul sito web di Ateneo e l'Università si impegna a promuoverne la più ampia divulgazione.
2. Il Codice etico e di comportamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito web.

Emanato con D.P. n. 40/19 del 18 luglio 2019